



26/05/2008



Autore : [Avv. Sheila Cesca](#)

---

L'assegno bancario è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato che il traente (soggetto che ha un conto corrente presso una banca) rivolge al trattario (banca) affinché paghi ad un terzo oppure a se stesso.

L'assegno ha la funzione economica di mezzo di pagamento, può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una banca: in tal caso, il cliente della banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l'ordine alla banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest'ultimo.

L'assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno, deve essere pagato.

Si precisa che l'assegno, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente; si perde, tuttavia, l'azione di regresso nei confronti dei giranti, ossia l'azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l'assegno, per ottenere il pagamento della somma indicata nel titolo.

Decorsi i termini di presentazione, il traente può dare l'ordine alla banca di non pagare l'assegno e può disporre dei propri fondi senza incorrere nel reato di emissione di assegni a vuoto, ormai depenalizzato. In mancanza di tale ordine la banca può pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine.

A partire dal 30 aprile c.a. ed a seguito del **decreto legislativo 231/07**, fautore della disciplina antiriciclaggio, l'assegno non trasferibile diventa la regola e quello libero l'eccezione. Gli assegni dell'importo pari o superiori a 5 mila euro, infatti, diventano obbligatoriamente non trasferibili.

Al di sotto di questa soglia, invece, è possibile usare ancora gli assegni in forma libera, ma si dovrà pagare un'imposta di bollo di € 1,50 a modulo. Per gli assegni già in circolazione, naturalmente, l'imposta di bollo non si dovrà pagare, ma si dovrà comunque rispettare il limite dei 5 mila euro.

Altra novità riguarda la girata, se manca o è trascritto in modo errato il codice fiscale, la stessa è nulla.

Pertanto si mette in pratica uno degli obiettivi chiave del decreto che recepisce le direttive dell'Unione Europea in materia antiriciclaggio e si tenta di realizzare concretamente l'invito di organismi europei ed internazionali, ribadito più volte anche dal Governatore della Banca d'Italia, ossia quello di limitare il contante. E' doveroso affrontare un *excursus storico* sotteso a questo titolo di credito e precisare che l'**emissione di un assegno post-datato è ancora oggi illegale**. Di fatto, dopo l'entrata in vigore del decreto L. 507/99, l'emissione di detto titolo non configura più un illecito penale, bensì, una condotta sanzionabile da un punto di vista amministrativo per l'evasione di bollo.

L'art. 31 del R.D.1736/1933 stabilisce che: *“L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”*.

La data post-datata non comporta, per il solo fatto dell'apposizione, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di pretendere prontamente e senza indugio il suo pagamento.

A tal proposito la Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza del 06.06.2006 n. 13259 ha affermato che: *“la post-datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta che il creditore ha facoltà di esigere immediatamente il suo pagamento”*.

Le novità, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina antiriciclaggio, riguardano tutti i cittadini. Quindi, fatta salva la validità dell'assegno post-datato, cosa succede ad esempio in caso di assegno compilato lo scorso 30 marzo, ma con data di emissione 30 luglio 2008 e quindi incassabile solo dopo questa data? Se l'importo è pari o superiore a 5 mila euro e non è stata apposta sull'assegno la clausola di non trasferibilità, conformemente alla precedente disciplina in vigore nel momento della compilazione dell'assegno, si dovrebbe inserire la clausola “non trasferibile”.

L'eventuale presentazione di un assegno trasferibile per importi superiori alla soglia prestabilita, non blocca il pagamento da parte delle banche o di Poste Italiane, ma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

Le banche e gli uffici postali, invece, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, l'irregolarità dell'assegno. Se detta comunicazione si omette si rischia una sanzione amministrativa che può variare dal 3% al 30% dell'operazione.

Un secondo problema da affrontare nasce nel caso in cui l'assegno è stato oggetto di una o più girate. Al fine di incassarlo occorre trascrivere sul modulo, sotto ogni girata, il codice fiscale. Se manca la firma ed il codice fiscale del girante, la girata è nulla e l'assegno non può essere incassato.